

FEDERAZIONE ITALIANA GOLF — COMITATO REGIONALE VENETO
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO
DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA GIOVANILE - ANNO 2026

(Approvato con delibera del Comitato Regionale Veneto n. 4 del 21/09/2026)

Art. 1 - Finalità

1. Il Comitato Regionale Veneto della Federazione Italiana Golf (di seguito "Comitato" o "CR Veneto"), in attuazione delle risorse economiche straordinarie assegnate dalla Federazione Italiana Golf (di seguito "FIG"), indice il presente bando per l'assegnazione di contributi economici a sostegno dell'attività sportiva golfistica di giovani atleti tesserati.
2. Il bando persegue le seguenti finalità: a) valorizzare il merito tecnico-agonistico dei giovani atleti veneti; b) favorire la continuità della partecipazione all'attività agonistica federale; c) sostenere, in via premiale, gli atleti appartenenti a nuclei familiari con minore capacità economica; d) concorrere al rimborso di spese sportive effettivamente sostenute e documentate nell'anno 2026.
3. Il presente bando è adottato nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, imparzialità, non discriminazione e predeterminazione dei criteri di selezione, in conformità allo Statuto FIG, al Regolamento Organico FIG e al Codice Etico FIG, nonché al principio generale di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 2 - Dotazione finanziaria e articolazione dei contributi

1. La dotazione finanziaria complessiva è pari a € 11.000,00 (undicimila/00).
2. I contributi sono così articolati:

Posizione in graduatoria	N. contributi	Importo massimo unitario
1° classificato	1	€ 3.000,00
2° e 3° classificato	2	€ 2.000,00
4° e 5° classificato	2	€ 1.000,00
dal 6° al 9° classificato	4	€ 500,00
Totale	9	€ 11.000,00

3. Il contributo costituisce massimale di spesa rimborsabile e non importo garantito: esso è erogato entro il limite delle spese ammissibili effettivamente sostenute e documentate ai sensi degli artt. 5 e 13.
4. In caso di mancata presentazione di domande in numero sufficiente, di esclusione, rinuncia, decadenza o incapienza della rendicontazione, le economie sono riassegnate secondo l'ordine

della graduatoria, nei limiti delle ulteriori spese ammissibili documentate dai beneficiari già collocati in posizione utile e comunque entro il tetto massimo della fascia superiore immediatamente precedente. La riassegnazione è disposta con provvedimento motivato del Comitato.

5. In caso di parità di punteggio non risolvibile ai sensi dell'art. 9, si applica l'art. 9, comma 3.

Art. 3 - Requisiti di ammissione

1. Possono presentare domanda gli atleti che, alla data di scadenza del termine di cui all'art. 7, siano in possesso congiunto dei seguenti requisiti:
 - a) requisito anagrafico: essere nati dal 1° gennaio 2009 (compreso);
 - b) requisito di tesseramento: essere regolarmente tesserati FIG per l'anno 2026 tramite un Circolo affiliato o aggregato con sede nella Regione Veneto;
 - c) requisito di qualifica federale: essere privi di qualifica federale ovvero in possesso di qualifica B (Brevetto Zonale), BG (Brevetto Giovanile Zonale) o BN (Brevetto Nazionale). Sono esclusi gli atleti in possesso della qualifica GIN, in quanto già destinatari di agevolazioni e rimborsi federali dedicati. In caso di possesso di più qualifiche è valutata esclusivamente quella cui corrisponde il punteggio più elevato. I punteggi non sono cumulabili;
 - d) requisito di attività minima: avere disputato, nel corso dell'anno 2026 e comunque entro il termine di presentazione della domanda, almeno 8 (otto) giri da 18 buche in gare FIG valide per il ranking nazionale o zonale;
 - e) requisito di regolarità disciplinare: non essere destinatari, alla data di scadenza del bando, di sanzioni disciplinari in corso di esecuzione irrogate dagli Organi di Giustizia federali;
 - f) requisito di non duplicazione: non aver ottenuto, per le medesime voci di spesa oggetto della richiesta, rimborsi o contributi da parte della FIG o di altri soggetti pubblici o privati, secondo la dichiarazione di cui all'Allegato B.
2. Il difetto anche di uno solo dei requisiti di cui al comma 1 comporta l'inammissibilità della domanda.
3. I requisiti di cui al comma 1, lettere b), c), d), e) sono verificati d'ufficio dal Comitato mediante consultazione dei sistemi informativi federali.

Art. 4 - Natura del contributo

1. Il contributo ha natura di rimborso analitico di spese effettivamente sostenute, documentate e tracciabili, riferite all'anno 2026.
2. Il contributo non costituisce premio in denaro per risultati agonistici, né compenso, né corrispettivo di prestazione sportiva.
3. Il contributo è erogato al netto di eventuali altri rimborsi già percepiti per le medesime spese, ai sensi dell'art. 14.

Art. 5 - Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese sostenute nel periodo 1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2026, purché direttamente riferibili all'attività golfistica dell'atleta e ricadenti nelle seguenti voci:
 - a) attrezzatura tecnica: bastoni, sacca, carrello, guanti, scarpe da golf, palline, abbigliamento tecnico specifico, borsa/copri-bastoni, dispositivi di misurazione consentiti dalle Regole del Golf;
 - b) trasferte per attività agonistica: viaggio (biglietteria pubblica, pedaggi, carburante), pernottamento, vitto in occasione di gare FIG o gare internazionali riconosciute;
 - c) iscrizioni e green fee: tasse di iscrizione a gare FIG, green fee di gara e di allenamento presso Circoli affiliati;
 - d) attività tecnica con professionisti e idoneità agonistica: lezioni individuali o collettive con Maestri/Professionisti riconosciuti, sedute di preparazione atletica, stage e raduni tecnici, visita di idoneità agonistica;
 - e) quota associativa: quota associativa o di frequenza annuale presso il Circolo di tesseramento o presso Circolo affiliato FIG.
2. Sono ammissibili anche le spese sostenute anteriormente alla data di assegnazione del contributo, purché ricadenti nell'anno 2026.
3. Gli importi rendicontati devono essere congrui con l'attività sportiva esercitata e sono soggette a esame e valutazione da parte del Comitato Regionale

Art. 6 - Spese non ammissibili

1. Non sono in alcun caso rimborsabili:
 - a) spese già rimborsate, finanziate o coperte, in tutto o in parte, dalla FIG o da altri soggetti (ivi comprese le trasferte degli atleti convocati in Squadre Nazionali e i rimborsi connessi alle qualifiche federali);
 - b) spese non documentate o documentate con giustificativi non conformi all'art. 13;
 - c) spese pagate in contanti, salvo importi unitari non superiori a € 50,00 comprovati da ricevuta fiscale quietanzata;
 - d) spese non riferibili in via diretta ed esclusiva all'attività golfistica dell'atleta;
 - e) spese sostenute al di fuori del periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2026;
 - f) spese di natura assicurativa e sanitaria, fatta salva la visita di idoneità agonistica;
 - g) sanzioni, penali, interessi, spese bancarie;
 - h) spese di vitto e ospitalità non collegate a documentata trasferta agonistica;
 - i) attrezzatura non specificamente golfistica.

Art. 7 - Termine e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda, redatta secondo il modello di cui all'Allegato A, deve essere presentata entro e non oltre le ore 23:59 del quindicesimo (15°) giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando ai sensi dell'art. 16. Il termine è perentorio.

2. La domanda deve essere trasmessa mediante posta elettronica ordinaria all'indirizzo e-mail crveneto@federgolf.it.
3. L'oggetto della trasmissione deve recare la dizione: *Bando contributi giovanili CR Veneto 2026 — domanda [Cognome e Nome dell'atleta]"*
4. Fa fede, ai fini del rispetto del termine, la data e l'ora di ricezione sul server del Comitato.
5. La domanda è sottoscritta dall'esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'atleta minore di età, con allegazione di copia del documento di identità del sottoscrittore.
6. Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità: a) copia del documento di identità del sottoscrittore e, se diverso, dell'atleta; b) attestazione ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni (ISEE minorenni) in corso di validità, ai sensi dell'art. 8; c) Allegato B — autodichiarazione di assenza di doppio finanziamento, debitamente sottoscritta; d) piano previsionale sintetico delle spese per le quali si richiede il contributo (sezione D dell'Allegato A); e) dichiarazione di accettazione integrale del bando e del Codice Etico FIG.
7. Le domande incomplete nella documentazione di cui al comma 6, lettere a), c), d) ed e), sono sanabili mediante soccorso istruttorio, su invito del Comitato, entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta, a pena di esclusione. Non è sanabile la mancata presentazione dell'attestazione ISEE nel termine di cui al comma 1, con la conseguenza di cui all'art. 8, comma 3.

Art. 8 - Indicatore economico: ISEE minorenni

1. Ai fini dell'attribuzione del punteggio economico è richiesta l'attestazione ISEE 2026 per prestazioni agevolate rivolte a minorenni (ISEE minorenni), in corso di validità alla data di scadenza del bando, in quanto indicatore specificamente riferito alle prestazioni destinate a beneficiari minori di età. Qualora, secondo la normativa vigente, tale indicatore coincida con l'ISEE ordinario, è assunto il corrispondente valore riportato nell'attestazione.
2. Nel caso in cui l'attestazione ISEE presenti omissioni, difformità, discordanze o risulti non calcolabile, essa si considera non prodotta ai fini del punteggio economico, salva la facoltà del richiedente di presentare, entro il termine di cui all'art. 7, comma 1, DSU (dichiarazione sostitutiva unica) rettificata o nuova attestazione regolare.
3. La mancata presentazione dell'attestazione ISEE non comporta esclusione dalla procedura: al candidato è attribuito punteggio 0 (zero) nella voce economica di cui all'art. 9, comma 1, lettera a).

Art. 9 - Criteri di valutazione, punteggi e graduatoria

1. Le domande ammissibili sono valutate su un punteggio massimo complessivo di 100 (cento) punti, così ripartito:

a) Indicatore economico ISEE — massimo 50 punti

Valore ISEE	Punti
fino a € 25.000,00	50
da € 25.000,01 a € 30.000,00	40

da € 30.000,01 a € 35.000,00	30
da € 35.000,01 a € 40.000,00	20
da € 40.000,01 a € 45.000,00	10
oltre € 45.000,00	0
ISEE non presentato, difforme, discordante o non calcolabile	0

b) Qualifica di Brevetto, Brevetto Giovanile, Brevetto Nazionale - massimo 25 punti

Punteggio attribuito in funzione del possesso di qualifica B, BN o BG anche in relazione all'età, alla data di scadenza del bando, secondo tabella approvata dal Comitato e allegata al presente bando (Allegato tecnico I).

c) Miglioramento dell'Handicap Index - massimo 5 punti

Differenziale tra l'Handicap Index rilevato al 1° gennaio 2026 e quello rilevato alla data di scadenza del bando, secondo tabella proporzionale approvata dal Comitato (Allegato tecnico I). Il miglioramento è valorizzato solo se conseguito con almeno 8 giri validi (art. 3, comma 1, lett. d).

d) Partecipazione e risultati nei Campionati nazionali - massimo 15 punti

Attribuiti in funzione del numero di partecipazioni a Campionati FIG nazionali individuali e a squadre nell'anno 2026 e dei piazzamenti conseguiti, secondo tabella approvata dal Comitato (Allegato tecnico I).

e) Criterio anagrafico - massimo 5 punti

Attribuiti in misura decrescente all'aumentare dell'età, secondo tabella approvata dal Comitato (Allegato tecnico I), in coerenza con la finalità di sostegno alle fasce di età più giovani.

2. Il punteggio sportivo ai fini dell'art. 9, comma 3, lettera b), è dato dalla somma dei punteggi di cui al comma 1, lettere b), c) e d).
3. Criteri di precedenza in caso di parità di punteggio complessivo. In caso di parità di punteggio complessivo, la posizione in graduatoria è determinata, nell'ordine, secondo i seguenti criteri:
 - i. ISEE più basso;
 - ii. miglior punteggio sportivo (art. 9, comma 2);
 - iii. minore età (data di nascita più recente);
 - iv. sorteggio finale, effettuato in seduta di Commissione e verbalizzato.
4. È formata un'unica graduatoria in ordine decrescente di punteggio. I candidati ammissibili collocati oltre la nona posizione sono inseriti in elenco di riserva, utilizzabile ai fini dell'art. 2, comma 4, in caso di rinuncia o decadenza.

Art. 10 - Commissione di valutazione

1. La valutazione delle domande è affidata a una Commissione di valutazione composta da 5 (cinque) membri, nominata con delibera del Comitato Regionale Veneto prima della scadenza del termine di presentazione delle domande e così composta:
 - a) il Presidente del Comitato Regionale Veneto, che la presiede;
 - b) la Responsabile amministrativa del Comitato Regionale Veneto, con funzioni anche di segretario verbalizzante;
 - c) il Coach Regionale del Comitato Regionale Veneto;
 - d) componente nominato dal Comitato Regionale Veneto tra i membri del proprio Consiglio Direttivo;
 - e) componente nominato dal Comitato Regionale Veneto tra i membri del proprio Consiglio Direttivo.
2. Il Comitato nomina contestualmente due componenti supplenti tra i membri del Consiglio Direttivo, per le ipotesi di astensione, riconsiliazione o impedimento.
3. La Commissione delibera validamente con la presenza di almeno 4 (quattro) componenti e a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. La Commissione opera esclusivamente sulla base dei criteri e dei punteggi predeterminati dal presente bando e dall'Allegato tecnico I, senza potere di integrazione, modifica o disapplicazione dei medesimi.
5. Di ogni seduta è redatto verbale, sottoscritto da tutti i presenti e conservato agli atti del Comitato.

Art. 11 - Obblighi di astensione e conflitto di interessi

1. Ciascun componente, effettivo o supplente, prima dell'apertura delle domande, rende dichiarazione scritta di assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale o apparente, rispetto ai candidati.
2. Il componente ha obbligo di astensione e non partecipa ad alcuna fase valutativa qualora:
 - a) sia coniuge, parte di unione civile, convivente, parente o affine entro il quarto grado di un candidato o del suo esercente la responsabilità genitoriale;
 - b) sia tutore, curatore, procuratore o amministratore di sostegno di un candidato;
 - c) sia o sia stato nei 12 mesi precedenti Maestro, allenatore, coach o preparatore atletico di un candidato, ovvero abbia in corso rapporti economici o professionali con un candidato o con il suo nucleo familiare;
 - d) rivesta cariche direttive nel Circolo di tesseramento di un candidato, ove tale circostanza sia idonea a incidere sull'imparzialità della valutazione;
 - e) sussistano gravi ragioni di convenienza.
3. L'astensione è dichiarata per iscritto, motivata, verbalizzata e comporta la non partecipazione alla fase valutativa del candidato. Ove l'astensione riguardi il Presidente, la Commissione è presieduta dal componente più anziano di nomina.

4. Ciascun candidato può presentare istanza motivata di riconsunzione di un componente entro 5 giorni dalla pubblicazione della composizione della Commissione. Sull'istanza decide il Comitato Regionale con provvedimento motivato.
5. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'invalidità degli atti valutativi assunti con il concorso del componente in conflitto, salve le conseguenze disciplinari ai sensi del Codice Etico FIG e del Regolamento di Giustizia FIG.

Art. 12 - Approvazione, pubblicazione e anonimizzazione della graduatoria

1. La graduatoria redatta dalla Commissione è sollecitamente trasmessa al Comitato Regionale Veneto che la approva nel termine di 10 giorni dal ricevimento.
2. La graduatoria è pubblicata nella sezione Trasparenza del sito istituzionale della FIG e sul sito del Comitato Regionale Veneto, ed è trasmessa via e-mail a tutti i Circoli del Veneto.
3. Livello di anonimizzazione e opacizzazione dei dati economici. La graduatoria pubblicata riporta esclusivamente:
 - a) numero progressivo di posizione in graduatoria;
 - b) codice identificativo alfanumerico univoco attribuito a ciascun candidato in fase di istruttoria e comunicato individualmente al medesimo tramite il canale di trasmissione della domanda;
 - c) punteggio sportivo complessivo (art. 9, comma 2);
 - d) punteggio economico attribuito, espresso unicamente in valore di punti (0/10/20/30/40/50);
 - e) punteggio totale;
 - f) importo massimo del contributo assegnato.
4. È espressamente vietata la pubblicazione:
 - a) del valore numerico dell'ISEE di ciascun candidato;
 - b) della fascia ISEE descritta con indicazione delle soglie in euro;
 - c) di nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, recapiti dei candidati e dei loro familiari;
 - d) del Circolo di tesseramento, ove combinato con altri elementi possa consentire la reidentificazione;
 - e) dei dati di dettaglio delle spese rendicontate.
5. Il Comitato pubblica altresì un prospetto aggregato recante il numero complessivo di domande presentate, ammesse ed escluse e l'importo totale erogato, senza alcun dato individuale.
6. Ciascun candidato ha diritto di accedere, mediante richiesta al Comitato, alla propria posizione nominativa, al proprio punteggio analitico e ai verbali della Commissione nella parte che lo riguarda.
7. Il trattamento e la pubblicazione dei dati avvengono nel rispetto dei principi di pertinenza, minimizzazione e limitazione della finalità, in coerenza con gli obblighi di riservatezza di cui al Codice Etico FIG e al Regolamento di Giustizia FIG.

Art. 13 - Rendicontazione: termini, documenti e mezzi di pagamento

1. I beneficiari devono trasmettere la rendicontazione delle spese, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato C, entro il 31 gennaio 2027, con le medesime modalità di cui all'art. 7, comma 2. Il termine è perentorio.
2. Intestazione dei giustificativi. Le fatture e le ricevute devono essere intestate all'atleta ovvero, in presenza di atleta minore di età, al genitore o all'esercente la responsabilità genitoriale. Non sono ammessi giustificativi intestati a terzi.
3. Mezzi di pagamento ammessi. Sono ammessi esclusivamente mezzi di pagamento tracciabili, idonei al rimborso analitico:
 - a) bonifico bancario o postale;
 - b) carta di credito, di debito o prepagata nominativa;
 - c) pagamento POS;
 - d) assegno bancario o circolare non trasferibile;
 - e) sistemi di pagamento elettronico nominativi

È escluso il contante, salva l'eccezione di cui all'art. 6, comma 1, lettera c).

4. Documentazione richiesta per voce di spesa.

Voce di spesa	Documenti richiesti
Attrezzatura	Fattura o ricevuta fiscale con descrizione del bene + evidenza del pagamento tracciabile (contabile bonifico / scontrino POS / estratto conto in estratto)
Trasferte — viaggio	Titolo di viaggio (biglietto, boarding pass, ricevuta pedaggio/carburante) + evidenza del pagamento; in caso di uso di mezzo proprio: autodichiarazione di percorrenza (tratta, km, data, gara) + ricevute carburante/pedaggio
Trasferte — pernottamento/vitto	Fattura o ricevuta della struttura/esercizio + evidenza del pagamento + riferimento alla gara (locandina, conferma iscrizione o start list)
Iscrizioni gara / green fee	Ricevuta di iscrizione o green fee + evidenza del pagamento (o estratto della scheda gara FIG che attesti la partecipazione)
Lezioni / preparazione atletica / stage	Fattura o ricevuta del Maestro, professionista o struttura, con indicazione del numero di sedute e del periodo + evidenza del pagamento + attestazione sintetica di svolgimento sottoscritta dal professionista o dal Circolo

**Quota associativa /
frequenza**

Ricevuta o fattura del Circolo con indicazione dell'annualità e del nominativo dell'atleta + evidenza del pagamento

5. La rendicontazione è corredata da dichiarazione riassuntiva sottoscritta dal richiedente, attestante la veridicità dei dati, l'inerenza delle spese all'attività golfistica dell'atleta e la persistente assenza di doppio finanziamento.
6. Il Comitato può richiedere integrazioni documentali entro 10 giorni, nonché disporre controlli a campione e verifiche presso i Circoli e i professionisti indicati.

Art. 14 - Divieto di doppio finanziamento

1. Non è ammesso il rimborso di spese già coperte, in tutto o in parte, dalla FIG o da altri soggetti pubblici o privati.
2. In caso di copertura parziale da altra fonte, il contributo è riconosciuto limitatamente alla quota residua effettivamente rimasta a carico dell'atleta o della sua famiglia.
3. Il richiedente rende, in sede di domanda, l'autodichiarazione di cui all'Allegato B e ne conferma la validità in sede di rendicontazione.

Art. 15 - Erogazione, revoca e decadenza

1. L'erogazione avviene mediante bonifico bancario sull'IBAN indicato in domanda, intestato all'atleta o all'esercente la responsabilità genitoriale, entro 45 giorni dalla positiva verifica della rendicontazione.
2. Il contributo è revocato, in tutto o in parte, con provvedimento motivato del Comitato, nei seguenti casi:
 - a) difetto originario o sopravvenuto dei requisiti di cui all'art. 3;
 - b) dichiarazioni non veritiere, incomplete o mendaci;
 - c) mancata o incompleta rendicontazione nel termine di cui all'art. 13, comma 1;
 - d) rendicontazione di spese non ammissibili ai sensi degli artt. 5 e 6;
 - e) accertato doppio finanziamento della medesima spesa;
 - f) mancata risposta alle richieste di integrazione o di controllo.
3. In caso di revoca, le somme eventualmente già erogate devono essere integralmente restituite entro 30 giorni dalla comunicazione, fermo restando l'eventuale deferimento agli Organi di Giustizia federali e le conseguenze previste dal Codice Etico FIG.
4. Le somme revocate o non erogate confluiscono nelle economie di cui all'art. 2, comma 4.

Art. 16 - Pubblicazione del bando e diffusione

1. Il presente bando è pubblicato:
 - a) nella sezione Trasparenza del sito istituzionale della FIG;
 - b) sul sito del Comitato Regionale Veneto, anche mediante banner in home page.

2. Il bando è altresì trasmesso via e-mail a tutti i Circoli affiliati e aggregati della Regione Veneto, affinché ne diano tempestiva informazione ai propri atleti potenzialmente interessati e ai Maestri operanti presso le rispettive strutture.
3. Il termine di cui all'art. 7, comma 1, decorre dalla data di pubblicazione sulla sezione Trasparenza del sito FIG, che costituisce pubblicazione ufficiale ai fini della decorrenza dei termini.

Art. 17 - Responsabile del procedimento e informazioni

1. Responsabile del procedimento è la Responsabile amministrativa del Comitato Regionale Veneto, Dott.ssa Alessandra Tandrini.
2. Richieste di chiarimento possono essere inoltrate all'indirizzo crveneto@federgolf.it entro il decimo giorno dalla pubblicazione. Le risposte di interesse generale possono essere pubblicate in forma anonima sul sito del Comitato, a garanzia della *par condicio* tra i partecipanti.

Art. 18 - Rinvio alle norme federali

1. Per quanto non espressamente disciplinato si applicano, in quanto compatibili, lo Statuto FIG, il Regolamento Organico FIG, il Regolamento di Giustizia FIG, il Codice Etico FIG, la Normativa Tecnica 2026, il Manuale Azzurro 2026 e il Regolamento Ordine di Merito.

Art. 19 - Trattamento dei dati personali

1. Titolare del trattamento: Federazione Italiana Golf — Comitato Regionale Veneto.
2. Finalità: gestione della procedura selettiva, formazione e pubblicazione della graduatoria, erogazione e rendicontazione dei contributi, adempimenti di trasparenza e controllo.
3. Base giuridica: esecuzione di misura adottata nell'interesse dell'attività sportiva giovanile e adempimento di obblighi federali di trasparenza.
4. Categorie di dati: dati identificativi, dati anagrafici, dati relativi alla situazione economica del nucleo familiare (ISEE), dati sportivi.
5. Conservazione: 10 anni dalla chiusura della procedura, per finalità di controllo contabile.
6. Diffusione: limitata a quanto previsto dall'art. 12, con esclusione di ogni dato economico individuale e di ogni dato identificativo diretto.
7. Diritti dell'interessato: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, reclamo all'Autorità Garante.

Allegati

- **Allegato A** - Modulo di domanda
- **Allegato B** - Autodichiarazione di assenza di doppio finanziamento
- **Allegato C** - Schema di rendicontazione delle spese
- **Allegato tecnico I** - Tabelle di attribuzione dei punteggi sportivi e anagrafico

Padova, 21 settembre 2026

Il Presidente del Comitato Regionale Veneto FIG

AVV. ALVISE ARVALLI


